

**CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE  
DEI CAMPI DA CALCIO COMUNALI  
DI MADONNA DELLE GRAZIE E DI TETTI PESIO**

<b>CAPITOLO I - NORME GENERALI</b> .....	5
Articolo 1 — Oggetto della concessione.....	5
Articolo 2 — Durata dell'appalto.....	5
Articolo 3 — Attività ammesse .....	6
Articolo 4 — Modalità di svolgimento del servizio .....	6
Articolo 5 — Orario di erogazione del servizio pubblico .....	6
Articolo 6 — Utilizzo dell'impianto da parte del concessionario e di soggetti esterni .....	7
<b>CAPITOLO II - ONERI E COMPETENZE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE</b> .....	8
Articolo 8 — Manutenzioni e forniture a carico del Comune .....	8
Articolo 9 — Corrispettivo.....	8
<b>CAPITOLO III - ONERI E COMPETENZE DEL CONCESSIONARIO</b> .....	9
Articolo 10 — Custodia, sorveglianza e pulizia .....	9
Articolo 12 — Manutenzioni e forniture a carico del concessionario .....	9
Articolo 13 — Acquisizione di attrezzature e interventi migliorativi .....	10
Articolo 14 — Canone annuo .....	11
Articolo 15 — Utenze .....	11
Articolo 16 — Attività economiche collaterali .....	11
Articolo 17 — Pubblicità presso l'impianto.....	11
Articolo 18 — Rendiconto di Gestione.....	12
Articolo 19 — Domicilio e responsabilità.....	13
Articolo 20 — Osservanza delle leggi e dei regolamenti.....	14
<b>CAPITOLO IV - RAPPORTI FRA CONCESSIONARIO E AMMINISTRAZIONE COMUNALE</b> .....	14
Articolo 21 — Vigilanza e controlli .....	14
Articolo 22 — Sospensione temporanea dell'attività .....	15
Articolo 23 — Garanzie e responsabilità.....	15
Articolo 24 — Contestazioni e penalità .....	18
Articolo 25 — Esecuzione d'ufficio .....	18
Articolo 26 — Riconsegna dell'impianto sportivo .....	18
<b>CAPITOLO V - PERSONALE</b> .....	19
Articolo 27 — Collaboratori e volontariato .....	19

<b>Articolo 28 — Requisiti degli operatori .....</b>	<b>19</b>
<b>Articolo 29 — Sostituzione del personale.....</b>	<b>20</b>
<b>Articolo 30 — Osservanza delle norme di C.C.N.L., previdenziali e assistenziali .....</b>	<b>20</b>
<b>Articolo 31 — Norme per la gestione delle problematiche inerenti la sicurezza del lavoro.....</b>	<b>20</b>
<b>CAPITOLO VI - NORME RELATIVE AL CONTRATTO .....</b>	<b>21</b>
<b>Articolo 32 — Diritto di recesso.....</b>	<b>21</b>
<b>Articolo 33 — Controversie.....</b>	<b>21</b>
<b>Articolo 34 — Spese contrattuali e di registrazione .....</b>	<b>21</b>
<b>Articolo 35 — Tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali .....</b>	<b>21</b>
<b>Articolo 36 — Tracciabilità dei flussi finanziari e lotta alla delinquenza mafiosa .....</b>	<b>22</b>
<b>Articolo 37 — Rinvio.....</b>	<b>22</b>
<b>Articolo 38 — Responsabile del Procedimento .....</b>	<b>22</b>

**ALLEGATI:**

Allegato A – Descrizione impianto sportivo

Allegato B – Piano delle Opere e Manutenzioni 2023-2028

Allegato C – Verbale annuale di valutazione dell'impianto

Allegato D – Schema del Rendiconto di Gestione e della Relazione Illustrativa

**CONVENZIONE PER L'USO E GESTIONE  
DEI CAMPI DA CALCIO COMUNALI  
DI MADONNA DELLE GRAZIE E DI TETTI PESIO**

**TRA**

**Comune di Cuneo**, con sede in Cuneo – Via Roma n. 28 [Codice Fiscale 00480530047], nella persona del signor ... , nato a ... il ..., il quale interviene e agisce nella sua qualità di Dirigente del Settore ... del Comune di Cuneo in forza della deliberazione della giunta comunale n. ... in data ...

**E**

... , con sede in ... — Via ... [Partita Iva .....], nella persona del signor ..., nato a ... il ..., il quale interviene ed agisce nella sua qualità di Presidente pro—tempore della Associazione Sportiva Dilettantistica medesima,

**PREMESSO CHE**

- Il Comune di Cuneo dispone di numerosi impianti sportivi privi di rilevanza imprenditoriale, dislocati su tutto il territorio comunale e particolarmente nelle frazioni, alla cui gestione provvede con la collaborazione di società, gruppi sportivi o associazioni non aventi fine di lucro;
- L'impianto sportivo "Campi da calcio comunali di Madonna delle Grazie e di Tetti Pesio" per le dimensioni, le infrastrutture di servizio, la dislocazione periferica, gli utilizzi a servizio del territorio circostante, non esclusivamente sportivo-agonistici, rientra tra gli impianti sportivi non a rilevanza imprenditoriale del Comune di Cuneo;
- Il «Regolamento di uso e gestione di impianti sportivi comunali», approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 106 in data 22 luglio 2003, prevede — al primo comma dell'articolo 7 — la possibilità di concedere la gestione di impianti senza rilevanza imprenditoriale «...a federazioni sportive, enti di promozione sportiva, enti non commerciali e associazioni sportive senza fini di lucro, che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrano capacità operativa adeguata alle attività da realizzare ...»;
- Il Decreto legislativo del 28/02/2021 n. 38 – Attuazione dell'articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi dispone all'art. 6: (...)

2. Nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari.

3. Gli affidamenti di cui al comma 2 sono disposti nel rispetto delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e della normativa euro-unitaria vigente. (...)

- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 2 febbraio 2023 sono state approvate le linee guida per l'individuazione dei criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari della gestione di Impianti sportivi comunali non aventi rilevanza imprenditoriale;
- Con avviso pubblico protocollo n. ... pubblicato in data ... è stata avviata una procedura ad evidenza pubblica finalizzata all'individuazione di soggetti candidati a gestire l'impianto oggetto della presente, in ottemperanza alle disposizioni del Codice dei Contratti pubblici sopra richiamato;
- In data ... con determinazione dirigenziale n. ... a seguito della procedura pubblica di cui sopra è stata individuata la società/associazione ... quale aggiudicataria della predetta procedura e quindi quale concessionaria dell'impianto in oggetto.

Tutto quanto sopra premesso

## **SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

Il Comune di Cuneo concede in uso e gestione l'impianto sportivo non avente rilevanza imprenditoriale denominato "Campi da calcio comunali di Madonna delle Grazie e di Tetti Pesio" situati in Cuneo — nelle frazioni di Madonna delle Grazie (Via Cherasco n. ) e nella frazione Tetti Pesio, che il concessionario si impegna a condurre secondo gli intenti del concedente che dichiara di condividere.

L'impianto presenta un vincolo<sup>1</sup> in favore delle Associazioni Sportive G.S.D. Madonna delle Grazie e A.S.D. Boves – M.D.G. Cuneo, relativo al campo secondario in erba sintetica situato a

---

<sup>1</sup> Vincoli riportati dalla Convenzione sottoscritta tra le parti in data 1° luglio 2013:

*“Nei confronti del Comune di Cuneo, qualunque manifestazione di volontà di una delle due associazioni sportive (G.S.D. Madonna delle Grazie e A.S.D. Boves – M.D.G. Cuneo) vincolerà anche l'altra, a meno che non sia diretta alla cessazione di una delle due realtà sportive.*

*L'inadempimento contrattuale di una delle due associazioni sarà automaticamente imputabile anche all'altra, con ogni conseguenza ex convenzione e/o ex lege (volendo le parti in oggi convenire così una sorta di responsabilità solidale oggettiva a carico dell'associazione che non dovesse avere comunque responsabilità alcuna).*

Madonna delle Grazie, definito con scrittura privata del 27 settembre 2010, con durata 20 anni dalla sottoscrizione, annullato e sostituito con vincolo di pari durata riportato nella Convenzione per la concessione in uso e gestione di impianti sportivi comunali non aventi rilevanza imprenditoriale – Madonna delle Grazie e Tetti Pesio, sottoscritta in data 1° luglio 2013 e avente durata fino al 30 giugno 2023.

## CAPITOLO I - NORME GENERALI

### Articolo 1 — Oggetto della concessione

1. Costituisce oggetto della concessione la gestione dell'impianto sportivo denominato "Campi da calcio comunali di Madonna delle Grazie e di Tetti Pesio" situato in Cuneo — Frazione Madonna delle Grazie e frazione Tetti Pesio.
2. Ai fini della presente convenzione, per gestione si intende la custodia, la pulizia, la manutenzione ordinaria e ogni altra attività finalizzata all'utilizzo diretto e/o a permettere ad altri l'utilizzo dell'impianto sportivo e le attrezzature ad esso appartenenti. La gestione comprende ogni operazione amministrativa, tecnica, economica e produttiva necessaria a ottimizzare l'utilizzo dell'impianto sportivo e a rendere il servizio pubblico efficiente ed efficace.
3. Il patrimonio comunale che viene concesso in gestione è costituito dagli immobili, impianti di servizio, impianti tecnologici, attrezzature ed arredi, tutti descritti nell'elenco che viene allegato alla presente convenzione sotto la lettera «A».
4. I poteri di gestione del concessionario non escludono quelli di indirizzo e vigilanza del concedente, tramite suoi servizi ispettivi, nei limiti previsti dalla presente convenzione.

### Articolo 2 — Durata dell'appalto

1. La presente convenzione ha durata quinquennale con validità dal 1 luglio 2023 e scadenza al 30 giugno 2028. Per il solo campo in erba sintetica di Madonna delle Grazie, la scadenza della gestione è fissata, in coerenza con le precedenti decisioni dell'Amministrazione Comunale, al 26 settembre 2030. I locali spogliatoi, magazzino, caldaia, nonché gli impianti di servizio e tecnologici del campo in erba sintetica di Madonna delle Grazie risultano in comune con il campo da calcio principale: qualora venga individuato per un concessionario diverso dalle

---

*Ogni eventuale rivalsa/manleva da parte dell'associazione che non ritenesse a sé imputabile l'inadempimento in questione non potrà essere mai opposta al Comune di Cuneo né esercitata in qualsivoglia giudizio che l'Ente Pubblico dovesse promuovere contro le stesse od una sola di esse.*

*Lo scioglimento e/o l'estinzione per qualsiasi motivo e causa di una delle due associazioni sportive contraenti determinerà il consolidamento dell'accordo in capo all'associazione superstite."*

Associazioni Sportive G.S.D. Madonna delle Grazie e A.S.D. Boves – M.D.G. Cuneo, l'utilizzo delle parti comuni verrà disciplinato con apposito contratto tra le parti.

2. La presente concessione potrà essere risolta e sostituita con altro accordo definito tra le parti qualora sia proposto un nuovo progetto di riqualificazione e gestione dell'impianto su iniziativa del gestore o di terzo soggetto. Tale progetto di iniziativa privata sarà comunque sempre oggetto di una procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione del soggetto realizzatore, secondo la vigente normativa in materia.
3. Al termine della convenzione, compresa l'eventualità di scadenza anticipata, la struttura dovrà essere restituita al concedente libera da persone e vuota da cose di proprietà del concessionario e senza vincoli contrattuali di alcun genere a carico del Comune.

### **Articolo 3 — Attività ammesse**

1. L'utilizzo del complesso sportivo, compresi ogni impianto, attrezzatura o arredo in esso esistenti, salve espresse esclusioni, è consentito esclusivamente per lo svolgimento di attività sportive ed extra sportive con lo stesso compatibili.
2. Ogni altra attività è ammessa esclusivamente previa autorizzazione dell'ente proprietario.
3. Per ogni singola attività dallo stesso svolta il concessionario ha l'obbligo di provvedere ad ottenere le agibilità, abilitazioni, autorizzazioni, licenze e ogni atto similare relativi alle stesse attività secondo le norme vigenti.

### **Articolo 4 — Modalità di svolgimento del servizio**

1. La gestione dell'impianto deve essere effettuata nel pieno rispetto di tutte le norme disciplinanti le singole attività ammesse, nonché tutte le cautele necessarie per la tutela dell'igiene, della salute pubblica e dell'ordine pubblico e con l'osservanza delle ordinanze che il Sindaco o altre autorità competenti possono emanare nelle materie indicate.
2. La gestione non può essere sospesa o abbandonata senza il preventivo benestare del concedente, salvo cause di forza maggiore. In tal caso le sospensioni devono essere tempestivamente comunicate.
3. La gestione e l'organizzazione delle attività devono essere improntate ai criteri di efficienza ed efficacia e devono rispondere ai canoni di correttezza, cortesia, gentilezza; chiunque frequenti, a qualsiasi titolo, l'impianto sportivo è infatti da considerarsi fruitore di pubblico servizio.
4. La concessione non può essere ceduta, né totalmente né parzialmente, pena la decadenza di pieno diritto.

### **Articolo 5 — Orario di erogazione del servizio pubblico**

1. Per consentire la più ampia attività e una ottimizzazione dell'impianto, l'orario di funzionamento è compreso tra le ore 8.00 antimeridiane e le ore 23.30 di ogni giorno. Tuttavia,

il Comune potrà determinare orari diversi, comunicandoli al gestore con congruo anticipo, in considerazione di eventi particolari, della tipologia dell'impianto, della sua ubicazione o di altre esigenze di interesse e ordine pubblico.

#### **Articolo 6 — Utilizzo dell'impianto da parte del concessionario e di soggetti esterni**

1. L'impianto è ceduto dal Comune nella totale disponibilità del concessionario che può utilizzarlo in via prioritaria per le attività sportive dei propri tesserati/associati, **tenendo conto della riserva di utilizzo stabilita in favore delle Associazioni Sportive G.S.D. Madonna delle Grazie e A.S.D. Boves – M.D.G. Cuneo.**
2. Gli spazi di utilizzo in capo al gestore devono essere obbligatoriamente inseriti e costantemente aggiornati nell'apposito portale on line di gestione dell'impiantistica sportiva del Comune di Cuneo, per ragioni di trasparenza verso l'utenza e di corretta attivazione dei servizi ausiliari dell'impianto sportivo da parte dei servizi comunali (es. riscaldamento, acqua calda sanitaria).
3. Oltre ai suddetti spazi riservati ai propri tesserati/associati il gestore dovrà garantire gli spazi necessari allo svolgimento delle attività/collaborazioni indicate nel progetto di gestione presentato in sede di candidatura, inserendo anche tali occupazioni sul portale di cui al punto precedente.
4. Eventuali spazi di utilizzo residui presso l'impianto devono essere messi a disposizione di altri utenti da parte del gestore, sulla base di tariffe concordate con il Comune. Le tariffe pagate dagli utenti esterni sono incassate direttamente dal gestore dell'impianto, a parziale copertura delle spese sostenute per la gestione dello stesso.
5. Il mancato rispetto delle presenti disposizioni comporta l'avvio della procedura di revoca della concessione da parte del competente ufficio comunale.
6. Il Comune può concedere a titolo gratuito l'utilizzo degli impianti per lo svolgimento di attività scolastica e per le gare dei giochi sportivi studenteschi, nell'orario scolastico curricolare, compatibilmente con le attività di utilizzo già calendarizzate di cui ai punti precedenti.
7. Il Comune si riserva altresì cinque giornate di utilizzo gratuito dell'impianto all'anno, anche frazionabili, in occasione di eventi patrocinati, sagre patronali, feste di quartiere organizzate da comitati o enti a favore dei cittadini residenti nella località all'interno della quale risulta ubicato il complesso sportivo. Tali iniziative verranno comunicate al gestore con debito preavviso; sono comunque sempre fatte salve le eventuali attività agonistiche del concessionario già in calendario e non rinviabili ad altra data.
8. Il concessionario deve garantire le funzioni connesse al ruolo di custodia e pulizia dell'impianto, senza oneri per il Comune o per utilizzatori terzi, anche nelle circostanze previste ai precedenti commi.

## **CAPITOLO II - ONERI E COMPETENZE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

### **Articolo 8 — Manutenzioni e forniture a carico del Comune**

1. Sono a carico del Comune le forniture di:
  - energia elettrica
  - riscaldamento dei locali e produzione dell'acqua sanitaria
  - acqua.

I costi annuali relativi alle utenze di cui sopra sono successivamente ripartiti tra il Comune e il concessionario secondo quanto previsto all'art. 15.

2. Sono a carico del Comune imposte o tasse, compresa quella relativa allo smaltimento dei rifiuti, correlate alla proprietà dell'impianto sportivo.
3. Competono inoltre al Comune gli interventi manutentivi e la fornitura dei materiali, attrezzature e servizi elencati nell'allegato «Piano delle Opere e delle Manutenzioni 2023-2028» (Allegato B).
4. Qualora in esito ai sopralluoghi emergano inadempimenti del concessionario in relazione alle manutenzioni spettanti, il Comune potrà sostituirsi nell'intervento manutentivo reso necessario, addebitando al concessionario i costi dell'intervento ovvero avviando la procedura di contestazione di cui al successivo art. 24.

### **Articolo 9 — Corrispettivo**

1. A parziale copertura dei costi di gestione e manutenzione ordinaria dell'impianto, il Comune versa al concessionario un corrispettivo forfettario annuo di € 5.500,00 comprensivo dell'IVA nella misura di legge.
2. Il corrispettivo di gestione è liquidato in due tranches:
  - a) il 40% in acconto entro il 31 maggio di ogni anno, in assenza di pendenze del concessionario nei confronti dell'Amministrazione comunale;
  - b) il saldo entro il 31 dicembre di ogni anno, previa presentazione del rendiconto di cui al successivo art. 18, subordinatamente alla verifica e al giudizio positivo ottenuto durante i sopralluoghi di cui al successivo art. 21, in assenza di pendenze del concessionario nei confronti dell'Amministrazione comunale. La definizione dell'importo spettante a saldo del corrispettivo di gestione, avviene mediante presentazione di fatture o altra documentazione contabile equivalente relativa alla gestione dell'impianto nell'anno di riferimento (es. fatture di acquisto carburante per mezzi sfalcio erba, fatture di acquisto materiale o di effettuazione servizi per riparazioni o manutenzioni, spese personale impiegato nel servizio di pulizia e custodia dell'impianto), fino ad un massimo pari al 60%

dell'importo complessivo del corrispettivo di gestione, come indicato al precedente comma.

### **CAPITOLO III - ONERI E COMPETENZE DEL CONCESSIONARIO**

#### **Articolo 10 — Custodia, sorveglianza e pulizia**

1. Sono a carico del concessionario tutti gli oneri relativi al servizio di sorveglianza, custodia e pulizia dell'intero impianto sportivo.
2. Il concessionario deve inoltre dare tempestiva comunicazione al Comune di eventuali sopralluoghi o verifiche da parte di autorità o enti pubblici finalizzati all'accertamento della regolarità dell'impianto, delle strutture e delle attività in esso svolte, in modo da consentire — se ritenuta necessaria — la presenza di funzionari comunali.
3. Il concessionario è inoltre tenuto a segnalare alle forze di polizia, provvedendo a formalizzare denuncia, qualsiasi atto vandalico o danno doloso alla proprietà comunale, dandone tempestiva comunicazione al competente ufficio comunale.
4. Per quanto riguarda la pulizia e sanificazione dell'impianto il gestore oltre ad assumersi tutti gli oneri relativi alla manodopera e alla fornitura dei materiali e prodotti necessari, compresi i prodotti di consumo relativi ai servizi igienici di atleti e pubblico, deve garantire l'utilizzo di idonei prodotti rispondenti alle normative vigenti in Italia e in particolare conformi a quanto previsto dal decreto ministeriale del 24 maggio 2012 in materia di "Criteri Ambientali Minimi", punto 5.3 del relativo allegato; in assenza di più recenti indicazioni da parte delle autorità sanitarie, nella scelta dei prodotti di pulizia da usare quotidianamente si dovrà inoltre tenere conto di quanto indicato nella Circolare n. 5443 del Min. Salute del 22.02.2020; i detersivi e gli altri prodotti di sanificazione dovranno essere sempre conservati in locale apposito o in armadi chiusi a chiave ed essere contenuti nelle confezioni originali, con la relativa etichetta.
5. Sono a carico del concessionario i servizi di derattizzazione/disinfestazione con esche chiuse in appositi contenitori nonché i servizi di disinfezione/sanificazione dei locali qualora previsti da specifiche normative o disposizioni in materia.
6. È fatto obbligo al concessionario smaltire qualsiasi rifiuto all'interno dell'impianto secondo le previsioni di Legge.

#### **Articolo 12 — Manutenzioni e forniture a carico del concessionario**

1. Il concessionario si impegna a gestire e mantenere in costante stato di efficienza e di decoro tutte le attrezzature sportive fisse e mobili, i servizi igienici, gli spogliatoi e le relative pertinenze, gli impianti tecnologici di varia natura: elettrici, idrici, di scarico, antincendio (idranti, estintori, ecc.), i locali e ambienti di servizio, l'impianto di amplificazione laddove

esistente, le aree del complesso e spazi di percorrenza, alberate e verde, il tutto senza mutare in alcun modo la consistenza degli immobili o la loro fisionomia, salvo preventivo accordo e autorizzazione da parte del concedente.

2. Spettano al concessionario gli interventi manutentivi, la fornitura dei materiali, attrezzature e servizi elencati nell' allegato «Piano delle Opere e delle Manutenzioni 2023-2028».
3. Nel caso di interventi manutentivi sugli impianti tecnologici e sui fabbricati presenti nell'impianto sportivo, gli stessi dovranno essere comunicati per iscritto con almeno 48h di preavviso, al seguente indirizzo mail: [gestione.territorio@comune.cuneo.it](mailto:gestione.territorio@comune.cuneo.it) al fine di consentire i dovuti controlli da parte degli uffici incaricati.
4. Competono in ogni caso al gestore tutti gli eventuali interventi resi necessari dalla mancata esecuzione di riparazioni o manutenzioni previste a suo carico dalla presente convenzione e relativi allegati, oppure conseguenti a incuria, inadeguata vigilanza, mancata segnalazione al Comune, imperizia del concessionario.

### **Articolo 13 — Acquisizione di attrezzature e interventi migliorativi**

1. Il concessionario può, a proprie spese, aumentare la dotazione di beni mobili (attrezzature sportive e non sportive) ritenuti utili alla migliore funzionalità degli impianti, senza nulla pretendere a titolo di rimborso delle spese sostenute; trattandosi di impianto aperto al pubblico, qualsiasi attrezzatura impiegata dovrà essere conforme all'uso e rispondente alla normativa vigente in materia. Le attrezzature mobili predette, al termine della gestione, rimarranno nella piena disponibilità del concessionario e dovranno essere smantellate a conclusione del periodo di concessione: in difetto, verranno acquisite al patrimonio comunale.
2. Qualora il concessionario intenda eseguire lavori di manutenzione straordinaria o interventi migliorativi sull'impianto sportivo dovrà acquisire obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'ente proprietario ed eseguire gli stessi sotto la direzione dei Settori comunali preposti. Le opere eseguite dal concessionario e autorizzate dall'Ente proprietario entreranno a far parte del patrimonio comunale e all'atto della scadenza della concessione il concessionario non potrà vantare alcunché nei confronti del concedente per l'esecuzione delle opere citate.
3. Ogni modifica alle strutture e agli impianti non autorizzata dal Comune nelle forme sopra indicate comporterà automaticamente l'obbligo di ripristino della situazione originaria — a cura e spese del concessionario — fatto salvo il risarcimento di eventuali danni.
4. Le suddette migliorie non costituiranno diritto ad ottenimento di proroghe della durata della presente convenzione, tuttavia potranno dar luogo a procedure di iniziativa privata, come indicato al precedente art. 2.

#### **Articolo 14 — Canone annuo**

1. A fronte della concessione in uso dell'impianto, il gestore corrisponderà al Comune un canone annuo di € ... IVA in misura di legge compresa. Il canone in parola verrà versato annualmente entro la scadenza indicata dall'Ufficio Patrimonio del Comune.

#### **Articolo 15 — Utenze**

1. Il Comune di Cuneo provvede alla copertura delle spese annue per le forniture e utenze di cui all'articolo 8 comma 1 nella misura massima del 70% della somma risultante dalle fatture pagate.
2. Il gestore partecipa alla spesa delle utenze relative all'impianto rimborsando il restante 30% della somma annua pagata. Compatibilmente con la disponibilità dei dati di fatturazione dei fornitori, gli uffici chiedono al gestore il rimborso della quota di utenze di ciascun impianto riferita al semestre trascorso entro i 90 giorni successivi dalla sua conclusione. In difetto di pagamento della quota richiesta entro le tempistiche indicate, l'importo insoluto sarà detratto dal corrispettivo di gestione annuale dovuto al concessionario, di cui all'art. 9, ovvero sarà attivato il recupero coattivo.

#### **Articolo 16 – Attività economiche collaterali**

1. Al concessionario è consentito, nell'ambito dell'impianto sportivo, l'esercizio di attività economiche collaterali di supporto e servizio all'utenza dell'impianto nel rispetto della legislazione vigente. Ogni attività deve essere preventivamente autorizzata dal concedente, che fissa, se e quando necessario, le norme a cui il concessionario dovrà attenersi.
2. Al concessionario fanno carico tutti gli oneri relativi alle autorizzazioni o licenze necessarie allo svolgimento delle attività di cui al primo comma.
3. Nessun contratto stipulato con terzi e inerente tali attività può avere durata superiore a quella della presente convenzione.

#### **Articolo 17 — Pubblicità presso l'impianto**

1. Il concessionario è autorizzato ad effettuare pubblicità commerciale visiva e sonora presso l'impianto affidato in gestione e ad incassarne i relativi introiti, nel rispetto delle prescrizioni regolamentari e delle leggi vigenti nonché assumendosi tutti gli oneri autorizzativi. Il concessionario è tenuto, quando dovuto, al pagamento dei tributi inerenti gli strumenti pubblicitari da lui utilizzati nell'impianto secondo quanto disposto dalle normative vigenti.
2. Sono vietate forme di propaganda politica.
3. Il Comune di Cuneo si riserva la possibilità di esporre gratuitamente messaggi di natura istituzionale o promozionali rispetto ad iniziative proprie o patrocinate.

4. I contratti di pubblicità stipulati dal concessionario che coinvolgono a qualunque titolo le strutture, i locali, le attrezzature o le aree pertinenti l'impianto, devono avere una durata non eccedente la durata della presente convenzione e devono contenere la clausola di risoluzione automatica nel caso di risoluzione anticipata della presente convenzione.
5. I cartelloni pubblicitari non devono in ogni caso arrecare danno alle strutture dell'impianto né essere pregiudizievoli in alcun modo per la sicurezza delle persone e delle cose in esso presenti.
6. Come forma di sponsorizzazione pubblicitaria, è possibile l'eventuale titolazione commerciale dell'impianto sportivo, previa autorizzazione dal concedente.
7. Gli oneri di ogni tipo e le responsabilità conseguenti alle installazioni di eventuali targhe, scritte e insegne pubblicitarie, pubblicità sonora, radiofonica e televisiva, sono a totale carico del concessionario.

#### **Articolo 18 — Rendiconto di Gestione**

1. Fatta salva la tenuta delle scritture contabili previste dalle vigenti norme in relazione alla forma societaria del concessionario, deve essere tenuta una contabilità relativa all'attività di gestione dell'impianto coerente con le scritture contabili generali della società/associazione sportiva, al fine di permettere l'esercizio del controllo al concedente.
2. Il rendiconto della gestione dell'impianto deve contenere i seguenti indicatori economico— finanziari desunti in termini di competenza dalle partite correnti del bilancio consuntivo relativo all'anno di riferimento:
  - a. Entrate:
    - Corrispettivi erogati dal Comune;
    - Contributi erogati da enti pubblici [Comune, Provincia, Regione, Stato] per le attività comprese nella convenzione;
    - Proventi derivanti dalla gestione di eventuali attività economiche collaterali relative all'impianto in concessione (specificare quali);
    - Proventi derivanti dall'affitto a terzi dell'impianto principale e degli eventuali impianti sportivi secondari (beach volley, calcetto, bocce, tennis, ...);
    - Proventi derivanti dalle pubblicità affisse nell'impianto;
    - Altri proventi derivanti dalla gestione dell'impianto (specificare quali).
  - b. Uscite:
    - Personale e manodopera per attività comprese nella convenzione (custodia, pulizia, manutenzioni, cura dei campi sportivi);
    - Beni di consumo e materiali per pulizia;
    - Ammortamento macchinari e attrezzature (specificare quali);
    - Manutenzioni di macchinari e attrezzature;

- Acquisto di macchinari e attrezzature;
  - Spese per acquisto carburante per mezzi utilizzati per sfalcio erba;
  - Spese per acquisto di sementi, fertilizzanti e altri prodotti per la cura degli impianti sportivi;
  - Manutenzioni ordinarie ai fabbricati e agli impianti tecnologici;
  - Spese derivanti dalla gestione delle attività economiche collaterali;
  - Spese di compartecipazione alle utenze;
  - Canone di locazione dell'impianto;
  - Assicurazione dell'impianto;
  - Altre (da indicare).
3. I dati inseriti nel rendiconto della gestione dell'impianto si riferiscono al medesimo anno solare o finanziario del bilancio sociale dell'associazione/società sportiva gestore dell'impianto.
  4. Il rendiconto deve essere accompagnato da una relazione che illustri:
    - lo stato dell'impianto affidato in gestione, evidenziando eventuali necessità di interventi strutturali;
    - le modifiche eventualmente intervenute in corso d'anno rispetto alla consistenza dei beni immobili o mobili, gli eventuali interventi manutentivi effettuati sugli impianti e sui fabbricati, i principali interventi svolti sui campi da gioco;
    - gli utilizzi dell'impianto da parte delle squadre della società/associazione sportiva che gestisce l'impianto, gli eventuali utilizzi di terzi nel periodo di riferimento, le attività e i progetti sociali sviluppati all'interno dell'impianto nell'anno di riferimento.
  5. Il concessionario deve trasmettere altresì il bilancio sociale approvato dall'organo societario competente, entro 30 giorni dalla sua approvazione, unitamente al rendiconto di gestione di cui sopra.
  6. Il rendiconto e la relazione illustrativa dovranno essere redatti secondo l'apposito modello predisposto dal Comune, allegato alla presente convenzione sotto la lettera «D».
  7. Del rendiconto risponde a ogni effetto di legge il legale rappresentante del concessionario.

#### **Articolo 19 — Domicilio e responsabilità**

1. Il concessionario sarà sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso l'amministrazione comunale e verso i terzi per qualunque ammanco o danno arrecato alle proprietà e alle persone, siano o meno addette al servizio, in dipendenza degli obblighi derivanti dal presente contratto.
2. Il concessionario dovrà eleggere domicilio in Cuneo; presso tale domicilio la civica amministrazione potrà effettuare tutte le comunicazioni e le notificazioni relative al presente capitolato.
3. Il domicilio e/o la sede societaria possono essere stabiliti presso l'impianto affidato in uso e gestione.

4. La documentazione inerente la gestione dell'impianto dovrà essere sempre disponibile e visionabile dal concedente a mezzo di personale preposto presso l'impianto. Nel caso in cui non sia presente presso l'impianto spazio idoneo alla custodia di tale documentazione il concessionario è tenuto a comunicare al Comune la sede in cui viene conservata per la sua presa visione.

#### **Articolo 20 — Osservanza delle leggi e dei regolamenti**

1. E' fatto obbligo al concessionario di osservare e far osservare, costantemente, tutte le leggi, i regolamenti, le ordinanze, emanate ed emanande, che abbiano attinenza con il servizio assunto.
2. Tutti i luoghi dell'impianto sportivo frequentati da spettatori, atleti o utilizzatori, sono da considerare luoghi aperti al pubblico e, come tali, in essi sono applicabili le norme legislative e regolamentari vigenti per detti luoghi e, in particolare, il regolamento di polizia urbana.
3. Il concessionario si impegna ad osservare in ogni sua parte il regolamento comunale per l'uso e la gestione degli impianti sportivi. Si impegna altresì a far rispettare detto regolamento da parte di tutti i frequentatori dell'impianto sportivo e a segnalare ai preposti alla vigilanza le violazioni commesse.

### **CAPITOLO IV - RAPPORTI FRA CONCESSIONARIO E AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

#### **Articolo 21 — Vigilanza e controlli**

1. Al direttore dell'esecuzione del contratto, nominato dall'amministrazione comunale, compete la vigilanza e il controllo sul regolare adempimento delle obbligazioni assunte dal concessionario, mediante costante verifica (diretta o tramite persone delegate) sull'organizzazione e sullo svolgimento delle prestazioni oggetto della presente convenzione.
2. Il personale dipendente o incaricato dal Comune provvede annualmente ad effettuare un sopralluogo presso l'impianto sportivo affidato in uso e gestione. Sulla base delle risultanze del sopralluogo, nonché di eventuali altre verifiche effettuate o problematiche emerse durante la gestione, viene redatto il verbale annuale di valutazione riportato come allegato «C».
3. Il concessionario è tenuto a fornire agli incaricati del Comune la propria incondizionata collaborazione, consentendo, in ogni momento, il libero accesso alle strutture e disponendo, altresì, che il personale preposto al servizio fornisca ogni chiarimento, notizia o documentazione che gli venisse richiesta in merito al servizio.

4. Per motivi di igiene, sanità, ordine pubblico e pubblica sicurezza il concedente può, di sua iniziativa, richiedere l'intervento di personale del servizio di igiene pubblica e/o delle forze di polizia. Di eventuali violazioni a leggi o regolamenti riscontrate risponde il concessionario.

## **Articolo 22 — Sospensione temporanea dell'attività**

1. Per ragioni di pubblica utilità, oppure al fine di salvaguardare le aree di gioco, le attrezzature ovvero parte o la totalità dell'impianto, il Comune può disporre in qualsiasi momento la sospensione temporanea, parziale o totale, delle attività nell'impianto sportivo, comunicando il provvedimento al concessionario che provvede a darne puntuale esecuzione. Il concessionario è tenuto a sospendere tutte le attività di allenamento e a sollecitare la sospensione delle gare e dei campionati previsti dai calendari delle competenti Federazioni Sportive e Enti di Promozione sportiva, ferma restando la normativa che disciplina i singoli campionati.

## **Articolo 23 — Garanzie e responsabilità**

1. Il gestore deve stipulare, ai sensi dell'articolo 1891 del codice civile, una polizza assicurativa non inferiore a € 5.000.000,00 con un limite pari a € 3.000.000,00 per sinistro, per tutta la durata della gestione. In particolare i massimali per ogni sinistro non devono essere inferiori ai seguenti:
  - a) R.C.T. di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) contro tutti i rischi inerenti ogni fase della gestione del servizio<sup>2</sup>:

---

### <sup>2</sup> **GARANZIA R.C.T.**

La polizza di responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) dovrà ricomprendere ed essere riferita all'esercizio di tutte le attività gestite dai concessionari.

Nel testo del capitolato della polizza saranno da specificare, nel limite delle coperture rilasciate dagli Assicuratori nei propri contratti riferiti all'associazionismo sportivo e rientranti negli scopi dei concessionari, le seguenti garanzie e condizioni particolari:

- l'assicurazione delle attività accessorie e complementari (attività economiche collaterali) alla attività principale, nessuna esclusa né eccettuata;
- l'assicurazione dei danni a terzi che siano provocati da soggetti che operano in regime di collaborazione retribuita o non retribuita ovvero in regime di volontariato nella organizzazione e nella gestione delle attività;
- considerare terzi gli utenti del servizio;
- considerare terzi a tutti gli effetti le persone non direttamente dipendenti dei concessionari che, a qualsiasi titolo e con mansioni di qualunque natura, svolgano un'attività per conto dei concessionari stessi anche se in forma saltuaria od occasionale, a titolo retribuito o non retribuito e per la quale i concessionari debbano rispondere ai sensi di legge;
- la responsabilità civile personale di ogni "prestatore di lavoro", ovvero ogni persona fisica (operatore) di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporti di lavoro, i concessionari si avvalgono nell'esercizio delle attività; sono compresi nella definizione i soggetti che operano nei confronti dei concessionari anche a titolo non retribuito (attività di volontariato o comunque addetti);
- il riconoscimento della qualifica di "Terzo" - a tutti gli effetti ed ai fini della assicurazione - al Comune di Cuneo, per danni eventualmente subiti dai propri Amministratori e Dipendenti, ovvero provocati da tutti i soggetti, del

- limite catastrofale Euro 3.000.000,00
- limite per persona Euro 3.000.000,00
- limite per danni a cose e/o animali Euro 3.000.000,00

b) R.C.O. di Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.), qualora i concessionari nell'esercizio di tutte le attività oggetto della presente concessione si avvalga, anche in maniera temporanea, di persone che siano riconducibili a soggetti prestatori di lavoro, secondo la definizione agli stessi attribuita dalle vigenti norme che regolano il mercato del lavoro<sup>3</sup>:

- limite catastrofale Euro 3.000.000,00
- per ogni persona infortunata Euro 3.000.000,00

c) di incendio e furto riferite a beni mobili di proprietà del medesimo ovvero concessi in uso da terzi<sup>4</sup>.

## 2. Detta polizza deve includere:

- i danni o pregiudizi causati al Comune di Cuneo, ai dipendenti e consulenti del Comune di Cuneo e a terzi, imputabili a responsabilità del concessionario o dei suoi collaboratori, del suo personale dipendente o consulente, che avvengano durante la relativa gestione;
- i danni che possano occorrere ai soggetti che utilizzano l'impianto sportivo a seguito di incidenti, incendi, guasti o cattivo funzionamento degli impianti di cui lo stesso è

---

cui operato i concessionari si avvalgano, a cose, strutture, beni immobili e mobili in genere di proprietà comunale o dal Comune di Cuneo detenuti a qualsiasi titolo;

- l'estensione alle usuali condizioni particolari, generalmente adottate dal mercato assicurativo, riportate nei contratti di assicurazione e riferite a:
  - a) danni derivanti da interruzione e/o sospensione di attività di terzi;
  - b) responsabilità civile derivante dal D. Lgs. N.81 del 9.04.2008;
  - c) lavori ceduti in appalto o sub/appalto (soggetti terzi incaricati di prestazioni accessorie);
  - d) danni a cose in consegna e custodia;
  - e) danni per inquinamento accidentale.

### <sup>3</sup> **GARANZIA DI R.C.O.**

L'assicurazione della R.C.O., prevista per i "prestatori di lavoro" ovvero per tutte le persone di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporti di lavoro, i concessionari si avvalgano nell'esercizio delle attività assicurate, dovrà ricomprendere anche:

- l'estensione al cosiddetto "danno biologico";
- l'estensione della copertura alle malattie professionali.

### <sup>4</sup> **POLIZZA PER DANNI DERIVANTI DA INCENDIO E FURTO**

Le polizze dovranno assicurare tutti i beni mobili, non di proprietà comunale, e che i concessionari installeranno, a qualsiasi titolo (proprietà, noleggio, comodato d'uso), all'interno e sottotetto ai fabbricati di proprietà comunale affidati in gestione.

Nella polizza incendio dovranno essere ricomprese le usuali garanzie accessorie ed eventi speciali generalmente richiamati nei testi dei contratti assicurativi presenti sul mercato.

Nella polizza incendio gli Assicuratori dovranno includere una condizione particolare con riportata la "clausola di rinuncia alla rivalsa" nei confronti del Comune di Cuneo nel caso si verifichi un evento dannoso.

dotato, nonché da errori, omissioni o inadeguatezza della gestione dei complessi sportivi;

- tutti gli altri danni e rischi, di qualunque natura ed origine, anche se non espressamente menzionati nei punti che precedono, che possano occorrere al Comune di Cuneo e a terzi e che siano riconducibili alle attività svolte dal concessionario nell'ambito della concessione;
- il costo per la ricostruzione o la riparazione dei complessi sportivi, ivi compresi gli accessori e le pertinenze, che si rendano necessarie a seguito di eventi di qualsiasi natura, inclusi esplosione, incendio, furto, catastrofi naturali e attentati;
- il costo per la riparazione o la sostituzione di apparecchiature, equipaggiamenti e impianti dei complessi sportivi che si rendano necessarie a seguito di eventi di qualsiasi natura, inclusi esplosione, incendio, furto, catastrofi naturali ed attentati.

3. Il concessionario deve fornire al Comune di Cuneo, entro 30 giorni dall'affidamento, copia della polizza di assicurazione suddetta e copia dei rinnovi annuali entro 30 giorni dal pagamento. Le polizze devono coprire l'intero periodo della concessione. La mancata presentazione dei titoli comprovanti il pagamento dei premi assicurativi comporta la decadenza dalla concessione, in danno.
4. Qualunque sia la natura delle polizze, resta comunque inteso che i limiti di risarcimento, le franchigie, gli scoperti eventualmente stabiliti dagli Assicuratori nelle condizioni contrattuali delle coperture assicurative, in caso di sinistro, restano totalmente a carico dei concessionari definiti soggetti che hanno stipulato i contratti quale "contraente/i", nell'interesse proprio e/o di chi spetta e conseguentemente i suddetti limiti non possono in alcun modo essere opposti al Comune di Cuneo od al terzo danneggiato.
5. Con riferimento ai precedenti paragrafi, qualora le polizze, a seguito di verifiche d'ufficio, messe in atto dal competente Ufficio comunale, non risultino adeguate all'attività oggetto della concessione ed a quanto disposto dal presente articolo, i concessionari sono tenuti a renderle conformi a quanto richiesto dal Comune di Cuneo. Il mancato adeguamento, da effettuarsi entro e non oltre il termine massimo di trenta giorni dalla richiesta del Comune, comporta la decadenza dalla concessione, in danno.
6. Il Comune di Cuneo resta comunque estraneo ad ogni rapporto intercorrente fra i concessionari e le Compagnie di Assicurazione in quanto la stipula dei contratti assicurativi, con le coperture assicurative di cui sopra, non solleva in alcun modo i concessionari dalle loro responsabilità nei confronti del Comune di Cuneo anche, e soprattutto, in eccedenza ai massimali stabiliti per eventuali danni a cose o persone in relazione all'esecuzione del servizio.

## **Articolo 24 — Contestazioni e penalità**

1. Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione della presente convenzione, ovvero violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a disservizio, ovvero il gestore perda i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal Bando di Gara, il concedente previa adeguata istruttoria, contesta con Lettera Formale di Richiamo, trasmessa a mezzo posta elettronica certificata le non conformità rilevate. Il gestore potrà far pervenire al concedente le proprie giustificazioni entro un termine di 15 giorni dall'effettiva ricezione della comunicazione suddetta.
2. Qualora il gestore non provveda ovvero le giustificazioni non risultino sufficientemente valide, il responsabile, valutate la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dal gestore, può procedere con la risoluzione del contratto / revoca della concessione / decadenza con atto motivato, ovvero alla sospensione dei pagamenti del corrispettivo di gestione o alla rideterminazione in diminuzione del corrispettivo stesso previsto all'art. 9 della presente Convenzione.
3. Nel caso di lamentele o reclami sulla qualità del servizio da parte degli utenti, il Comune di Cuneo sente informalmente le ragioni del gestore e qualora non le ritenga sufficienti a giustificare i fatti, procede alla contestazione formale dell'inadempimento, con le modalità sopra indicate.
4. Nel caso di danni riscontrati all'impianto imputabili al gestore o determinate da omissioni nel servizio richiesto al gestore, il concedente si riserva di avviare una procedura di risarcimento dei danni.

## **Articolo 25 — Esecuzione d'ufficio**

1. In caso di interruzione totale o parziale del servizio, qualsiasi ne sia la causa, anche di forza maggiore, il Comune, previa comunicazione al concessionario, può provvedere alla gestione del servizio medesimo sino a quando saranno cessate le cause che hanno determinato la circostanza, sia direttamente che indirettamente, a rischio e spese del concessionario, avvalendosi, eventualmente, anche dell'organizzazione di quest'ultimo e ferme restando a carico dello stesso tutte le responsabilità derivanti dall'avvenuta interruzione.

## **Articolo 26 — Riconsegna dell'impianto sportivo**

1. L'impianto sportivo viene consegnato nelle condizioni e con le dotazioni (impianti, arredi, attrezzature) descritte nell'allegato «A».
2. Al termine della gestione si procede ad una ricognizione dello stato di consistenza e di conservazione rispetto alla situazione esistente al tempo della consegna del complesso. Non è considerato danno l'usura conseguente al normale e corretto utilizzo.

3. Al termine della concessione deve essere redatto dalle parti, in contraddittorio, un verbale di riconsegna al concedente dell'intero impianto sportivo.
4. Ogni danno accertato all'impianto o alle attrezzature comporta per il concessionario l'obbligo di risarcimento.
5. Al momento della riconsegna, gli impianti devono essere lasciati liberi da persone, beni o vincoli contrattuali, come indicato al comma 3 del precedente art. 2. Quanto lasciato all'interno dell'impianto entro la scadenza della Convenzione, viene acquisito al Patrimonio comunale.
6. Le previsioni di cui ai precedenti commi si applicano anche nei casi di risoluzione anticipata.

## **CAPITOLO V - PERSONALE**

### **Articolo 27 — Collaboratori e volontariato**

1. Il concessionario dovrà assicurare il servizio con proprio personale. L'affidamento della gestione, di cui alla presente convenzione, attua il principio della partecipazione degli utenti e delle associazioni sportive alla organizzazione ed erogazione dei servizi.
2. Il costo del personale impiegato nel servizio di gestione dell'impianto, compreso ogni onere riflesso previsto dalle norme vigenti, è a carico del concessionario. Quest'ultimo risponde in ogni caso nei confronti del concedente dell'opera sia del personale volontario, che del personale incaricato, che di soggetti terzi incaricati di prestazioni accessorie.
3. All'amministrazione comunale dovranno obbligatoriamente essere comunicati ad inizio gestione e successivamente in ogni relazione illustrativa annuale di cui all'art. 18 della presente Convenzione:
  - a) il nominativo e il recapito telefonico dell'incaricato responsabile della gestione dell'impianto, al quale il personale comunale potrà rivolgersi per ogni questione inerente la presente convenzione;
  - b) l'elenco del personale, volontario e non, impiegato nel servizio, specificando le mansioni espletate.
4. Il Comune resta completamente estraneo agli obblighi che saranno assunti dal concessionario nei confronti di personale volontario, dipendenti, collaboratori e fornitori nel corso della convenzione.

### **Articolo 28 — Requisiti degli operatori**

1. Tutto il personale impiegato deve possedere professionalità adeguata allo svolgimento delle mansioni affidate e conoscere le fondamentali norme di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro.

2. Tutto il personale operante nell'impianto sportivo e in particolare quello di sorveglianza e custodia deve tenere un comportamento cortese, corretto ed educato, pur nella fermezza e determinazione necessarie allo svolgimento delle attività di competenza.
3. Il concessionario e il personale impiegato sono tenuti all'osservanza del segreto sul contenuto degli atti e dei documenti, sui fatti e sulle notizie riguardanti l'attività dell'amministrazione comunale di cui sia venuto a conoscenza per ragioni di servizio.

#### **Articolo 29 — Sostituzione del personale**

1. L'amministrazione comunale si riserva il diritto di chiedere per iscritto al concessionario la sostituzione del personale impiegato, volontario e non, qualora ritenuto non idoneo al servizio o inadatto anche sotto il profilo del corretto rapporto con gli utenti dell'impianto.
2. In tal caso il concessionario provvederà a quanto richiesto, entro il termine massimo di quindici giorni o un termine inferiore fissato dall'amministrazione comunale in casi di particolare gravità, senza che ciò possa costituire un maggior onere.

#### **Articolo 30 — Osservanza delle norme di C.C.N.L., previdenziali e assistenziali**

1. Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro nonché nelle leggi e nei regolamenti in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, prevenzione infortuni, tutela dei lavoratori, igiene del lavoro e, in generale, di tutte le norme vigenti in materia di personale o che saranno emanate nel corso della gestione, restando fin d'ora l'amministrazione comunale esonerata da ogni responsabilità al riguardo.
2. Il concessionario, nel caso ricorra, è obbligato ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti, condizioni contrattuali e retributive, derivanti dall'applicazione integrale del CCNL sottoscritto dalle parti più rappresentative a livello nazionale, corrispondente ai profili degli operatori impiegati, compresi eventuali integrativi territoriali, come da tabelle emanate dal Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale, o, in loro assenza, sottoscritte dalle Organizzazioni Sindacali e Datoriali firmatarie dello stesso CCNL.
3. I suddetti obblighi vincolano il datore di lavoro anche nel caso in cui questo non sia aderente ad una delle parti stipulanti il contratto ovvero receda da esse.

#### **Articolo 31 — Norme per la gestione delle problematiche inerenti la sicurezza del lavoro**

1. Il concessionario è tenuto all'osservanza delle norme previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i. «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» e s.m.i.. Deve ottemperare alle norme sulla prevenzione degli infortuni dotando il personale (anche volontario) di indumenti e mezzi atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti.

2. Il concessionario, ove ricorra, deve comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile della sicurezza dell'impianto.
3. Rilevato che negli impianti non operano contestualmente dipendenti del Comune con volontari/dipendenti dell'Associazione, viene esclusa la necessità di predisposizione del DUVRI.

## **CAPITOLO VI - NORME RELATIVE AL CONTRATTO**

### **Articolo 32 — Diritto di recesso**

1. Per motivi di interesse pubblico il Comune ha facoltà di recedere dalla presente convenzione previa comunicazione scritta al gestore con un anticipo non inferiore a sessanta giorni. Al gestore sarà riconosciuto il corrispettivo di cui al precedente articolo 9 in proporzione al periodo di gestione.
2. Il diritto di recesso è riconosciuto al concessionario solo nel caso in cui trattasi di associazione che si estingue ai sensi del secondo comma dell'articolo 27 del Codice Civile.

### **Articolo 33 — Controversie**

1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto saranno devolute al Giudice Ordinario — Foro competente di Cuneo.

### **Articolo 34 — Spese contrattuali e di registrazione**

1. Il presente contratto verrà registrato in caso d'uso ai sensi dell'articolo 5 — comma 2 — del DPR 23 aprile 1986, n. 131 e s.m.i.
2. Le spese relative alla registrazione, saranno a carico della parte che ne fa richiesta.

### **Articolo 35 — Tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali**

1. Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "GDPR 2016/679"), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti relativamente al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali forniti saranno trattati nel rispetto della normativa richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il Comune di Cuneo. L'informativa specifica inerente il trattamento dei suoi dati riguardo al presente procedimento può essere visionata sul sito internet alla pagina [www.comune.cuneo.it/privacy.html](http://www.comune.cuneo.it/privacy.html), dove sono presenti i link alle varie attività

### **Articolo 36 — Tracciabilità dei flussi finanziari e lotta alla delinquenza mafiosa**

1. Il concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. In particolare si impegna a comunicare all'ente, nei termini di legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica di cui all'oggetto, da utilizzare per l'effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture connessi all'affidamento in oggetto. A tal fine il concessionario si obbliga a effettuare i pagamenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dallo stesso articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i., purché siano effettuati con strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto.
2. Il concessionario s'impegna a dare immediata comunicazione al Comune e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Cuneo — della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
3. Qualora il concessionario non assolva gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla convenzione, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3.
4. L'amministrazione comunale verifica, in occasione di ogni pagamento al concessionario e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
5. L'aggiudicazione e l'esecuzione dell'appalto in oggetto è soggetta alla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

### **Articolo 37 — Rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti faranno riferimento alle leggi, regolamenti e disposizioni ministeriali, emanati od emanandi, nulla escluso o riservato, nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.

### **Articolo 38 — Responsabile del Procedimento**

1. Il Responsabile del Procedimento è ..., — tel. 0171 444299 — fax 0171 444214 — e-mail: [sport@comune.cuneo.it](mailto:sport@comune.cuneo.it)

Cuneo, lì

IL DIRIGENTE

IL PRESIDENTE

**ALLEGATI:**

Allegato A – Descrizione impianto sportivo

Allegato B – Piano delle Opere e Manutenzioni 2023-2028

Allegato C – Verbale annuale di valutazione dell'impianto

Allegato D – Schema del Rendiconto di Gestione e della Relazione Illustrativa

## **ALLEGATO "A"**

### **CAMPO CALCIO COMUNALE MADONNA DELLE GRAZIE**

#### **1) Beni immobili**

##### **IMPIANTO PRINCIPALE**

- n. 1 campo calcio regolamentare illuminato (mt. 70 x 110);
- n. 1 locale spogliatoio in uso alla squadra di casa
- n. 1 locale spogliatoio in uso alla squadra ospite
- n. 1 locale spogliatoio in uso arbitri destinato anche ad infermeria
- n. 1 locale uso magazzino
- n. 1 locale caldaia
- n. 1 tribuna spettatori 5 sedute (mt 16 x 4,40)
- n. 2 box in lamiera per ricovero attrezzature/ uso magazzino (mt 5,20 x 2,65)
- n. 1 lava scarpe esterno in ceramica (2 rubinetti)

##### **IMPIANTO SECONDARIO**

- n.1 campo calcio a 9 in erba sintetica illuminato (mt 68 x 37)

#### **2) Beni mobili di proprietà comunale**

- n. 3 tavoli
- n. 9 sedie
- n. 1 lettino per massaggi
- n. 24 panche con appendiabiti
- n. 1 armadietto farmacia
- n. 2 panche con appendiabiti (L200 cm)
- n. 5 panche con appendiabiti (L100 cm)
- n. 17 panche con appendiabiti (L 150 cm)
- n. 2 poggiapiedi in legno (L 200 cm)
- n. 4 poggiapiedi in legno (L 100cm)
- n. 14 poggiapiedi in legno (L 150 cm)
  
- n. 1 trattorino tosaerba "Gianni Ferrari GTS 200"
- n. 1 carrello arrotolatore con gomma per irrigazione

#### **NOTE:**

Illuminazione campo: 4 pali con 3 fari ognuno

Illuminazione campo sintetico: 4 pali con 2 fari ognuno

Irrigazione: un pozzetto con allacciamento all'acquedotto

### 3) Documentazione fotografica



CAMPO DA CALCIO  
PRINCIPALE



CAMPETTO IN ERBA  
SINTETICA



SPOGLIATOIO



FABBRICATO  
SPOGLIATOI

## **CAMPO CALCIO COMUNALE TETTI PESIO**

### **1) Beni immobili**

#### **IMPIANTI PRINCIPALI**

- n. 1 campo calcio non regolamentare non illuminato (mt. 60 x 105)
- n. 1 spogliatoio in uso alla squadra di casa (3 docce, 1 lavabo) – Riscaldato (container 1)
- n. 1 spogliatoio in uso alla squadra ospite (3 docce, 1 lavabo)
- n. 1 spogliatoio in uso agli arbitri (1 doccia, 1 lavabo) (container 1)
- n. 1 locale servizi igienici (2 wc) (container 1)
- n. 1 locale infermeria/ripostiglio
- n. 1 locale boiler (container 1)
- n. 1 box in lamiera per ricovero attrezzi (cm 265 x 520)
- n. 2 lava piedi in ceramica

#### **IMPIANTI SECONDARI**

- n. 1 area verde su cui sono presenti le strutture (mt 30 x 14)

### **2) Beni mobili di proprietà comunale**

- n. 2 poggiatesta in legno (2mt)
- n. 3 poggiatesta in legno (1mt)
- n. 3 poggiatesta in legno (1,5mt)
- n. 4 panche con appendiabiti (1,5mt) n. 3 panche con appendiabiti (1mt) n. 2 panche con appendiabiti (2mt) n. 3 panchine da esterno

#### **NOTE**

- n. 1 lettino per massaggi
- n. 4 sedie
- n. 1 Trattorino rasa erba "Gianni Ferrari TG Tech" (2004)
- n. 1 arrotolatore compreso di gomma per irrigazione

Irrigazione: 1 pozzetto con allacciamento all'acquedotto

Illuminazione: contatore energia elettrica all'ingresso del campo, container provvisti di impianto elettrico con punti luce all'interno e all'esterno.

Container 1: mt 2,40 x 12 riscaldato con termoconvettori elettrici

Container 2: mt 2,40 x 8

## PIANO DELLE OPERE E MANUTENZIONI

## FABBRICATI SPOGLIATOIO – SERVIZI IGIENICI

Area di intervento	Tempistica Intervento	Modalità Operative e indicazioni tecniche	Competenza
Serramenti	Secondo necessità	Dovranno essere regolarmente riparate o sostituite le parti e/o i meccanismi deteriorati o danneggiati dei serramenti dell'impianto sportivo (vetri, maniglie, ecc...).	Gestore
Servizi Igienici/docce e	Secondo necessità	Dovrà essere garantita la costante pulizia di scarichi e tombini di drenaggio dell'acqua. Dovrà essere garantito il corretto funzionamento, la pulizia e l'igienizzazione nonché il decoro dei servizi igienici a servizio degli atleti/e e del pubblico durante il periodo di utilizzo dell'impianto. Dovrà altresì essere garantita la regolare sostituzione o riparazione di rubinetterie, scarichi, soffioni docce e accessori sanitari guasti o malfunzionanti.	Gestore
Igienizzazione e tinteggiature locali	Almeno quinquennale	Al termine di ciascuna stagione sportiva, dovrà essere eseguita una pulizia accurata e la sanificazione di tutti i locali spogliatoio, aree comuni e di servizio. La tinteggiatura dei fabbricati (interna ed esterna) dovrà essere effettuata almeno una volta, a ridosso della conclusione del periodo di gestione dell'impianto.	Gestore
Arredi e pavimenti	Secondo necessità	Manutenzione ordinaria di arredi, pavimenti, piastrelle e zoccoli battiscopa danneggiati o usurati (compresa verniciatura o la sostituzione delle panche spogliatoio se necessario). Ripristino intonaci danneggiati.	Gestore
Cancelli e recinzione	Secondo necessità	Manutenzione e mantenimento in efficienza e decoro dei cancelli in ferro, recinzioni e inferriate dei fabbricati e della struttura di recinzione perimetrale dell'impianto sportivo comprensiva di eventuale sostituzione delle reti perimetrali se danneggiate o ammalorate, evitando la crescita di piante rampicanti sulle reti.	Gestore
Sgombero neve aree pertinenziali	Secondo necessità	In caso di nevicata si dovrà procedere allo sgombero neve dalle aree pertinenziali dell'impianto, che consentono di raggiungere e utilizzare il fabbricato degli spogliatoi e dei servizi igienici. Gli interventi dovranno essere eseguiti impiegando procedure, modalità e mezzi che non arrechino danno alle strutture o alle persone.	Gestore
Tetti e grondaie	Secondo necessità	Regolare e periodica pulizia delle grondaie di scolo acque piovane e del tetto da depositi di foglie e altro materiale ostruente, riparazione delle coperture in caso di danneggiamento (con eventuale sostituzione delle parti di copertura rotte o ammalorate).	Gestore

## CAMPO PRINCIPALE DI GIOCO

Intervento Previsto	Tempistica Intervento	Modalità Operative e indicazioni tecniche	Competenza
Sgombero neve area di gioco e trattamenti antighiaccio	Secondo necessità	Sgombero neve dal campo di gioco e trattamento antighiaccio in caso di incontri previsti a calendario di lega (o per esigenze sportive del Gestore). Gli interventi dovranno essere eseguiti impiegando procedure, modalità e mezzi che non danneggino il manto erboso.	Gestore
Attrezzature mobili	Secondo necessità	Dovrà essere assicurata la corretta manutenzione e mantenimento in efficienza delle reti delle porte, dei segnali, aste e bandierine del calcio d'angolo, panchine e quant'altro risulti necessario allo svolgimento degli allenamenti, delle partite o delle manifestazioni espressamente autorizzate dalla civica amministrazione. Sostituzione di tutti gli arredi, le parti mobili e le attrezzature deteriorate o danneggiate e non più riparabili.	Gestore
Manutenzione ordinaria tappeto erboso	Secondo necessità	Tagli regolari e periodici con raccolta e smaltimento erba dell'area di gioco e delle aree esterne – Tracciature del campo - Grigliatura campo di gioco – Rizollatura periodica (e comunque dopo ogni partita)	Gestore
Semina tappeto erboso	Secondo necessità	Risemina periodica del tappeto erboso, nelle zone più deteriorate e usurate, per consentire la rigenerazione dell'erba presente nel campo di gioco	Gestore
Irrigazione	Secondo necessità	Irrigazione regolare del fondo con intensificazione degli interventi durante il periodo di maggior calore e di maggior soleggiamento, anche in orario notturno secondo le disponibilità impartite dal competente ufficio verde pubblico del Comune. Manutenzione ordinaria e mantenimento in efficienza dell'impianto di irrigazione (tubazioni, carrello irrigatore, irrigatori, ecc..)	Gestore
Fertilizzazione tappeto erboso	Annuale	Intervento con specifici concimi per tappeti erbosi ad uso sportivo.	Comune (fornitura fertilizzante) / Gestore (distribuzione del fertilizzante sul campo di gioco)
Diserbo selettivo tappeto erboso	Secondo necessità	Diserbo mediante prodotti specifici e certificati per tappeti erbosi ad uso sportivo compatibili con la vigente normativa in materia di fitosanitari.	Comune
Interventi di prevenzione della parassitosi	Secondo necessità	Interventi di prevenzione e cura della parassitosi del manto erboso a uso sportivo, comprensivo di eventuali interventi e forniture agronomiche per il ripristino di danni causati dalla parassitosi.	Comune
Rigenerazione tappeto erboso	Secondo necessità	Interventi di rigenerazione del fondo erboso in caso di particolare usura e ammaloramento a cure del servizio verde pubblico comunale.	Comune

## CAMPI SECONDARI (CALCETTO)

Intervento Previsto	Tempistica a Intervento	Modalità Operative e Indicazioni Tecniche	Competenza
Manutenzione ordinaria tappeto in erba sintetica	Secondo necessità	Pulizia e manutenzione del fondo in erba sintetica, eventuale ricarico intaso. Raffrescamento del fondo durante il periodo estivo.	Gestore
Attrezzature mobili	Secondo necessità	Sistemazione e successiva rimozione delle reti utilizzate nonché delle panchine e quant'altro risulti necessario allo svolgimento delle attività sportive. Riparazione e mantenimento in perfetta efficienza (con verniciatura ove necessario) di tutti gli arredi e delle parti mobili. Sostituzione degli arredi, delle parti mobili e delle attrezzature deteriorate.	Gestore

## AREE VERDI LIMITROFE

Intervento Previsto	Tempistica Intervento	Modalità Operative e Indicazioni Tecniche	Competenza
Cura di siepi, arbusti e alberature	Annuale	Tosatura di siepi e arbusti	Gestore
	Secondo necessità	Messa in sicurezza delle alberate, per evitare pericoli di schianto o rottura di branche ed altri elementi pericolosi	Gestore
	Quadriennale	Potatura delle alberature	Comune
Recinzioni	Secondo necessità	Sostituzione delle recinzioni in caso di vetustità o di messa a norma per nuove disposizioni normative	Comune
Recinzioni	Secondo necessità	Riparazione recinzioni esterne e interne impianto Pulizia costante da piante rampicanti o altri elementi dannosi per la stabilità della recinzione	Gestore
Tribune	Secondo necessità	Manutenzione e pulizia tribune	Gestore
Impianto irrigazione	Secondo necessità	Manutenzione e sostituzione autoclavi, irrigatori e relative centraline. Riparazione e sostituzione di porzioni di tubazioni di adduzione e di irrigazione esterna.	Gestore

## IMPIANTI TECNOLOGICI

Intervento Previsto	Tempistica Intervento	Modalità Operative e Indicazioni Tecniche	Competenza
Manutenzione lampade campo di gioco	Secondo necessità	Fornitura lampade relative agli impianti di illuminazione esterni, compresi i terreni di gioco e sostituzione con idonea attrezzatura, previa descrizione dell'intervento da eseguire con comunicazione scritta all'ufficio Lavori Pubblici	Gestore
Manutenzione impianti elettrici	Secondo necessità	Manutenzione ordinaria per sostituzione lampade. Riparazione ed eventuale sostituzione interruttori e prese danneggiati o malfunzionanti dei fabbricati o delle aree pertinenziali, previa descrizione dell'intervento da eseguire con comunicazione scritta all'ufficio Lavori Pubblici	Gestore

Intervento Previsto	Tempistica Intervento	Modalità Operative e Indicazioni Tecniche	Competenza
Impianti e quadri elettrici	Secondo necessità	Manutenzione ordinaria e straordinaria su impianti elettrici e su quadri elettrici generali.	Comune
Verifica e controllo Impianti elettrici e di emergenza	Periodica	<p>Verifica periodica e regolare del funzionamento degli impianti elettrici e, a vista, delle condizioni di sicurezza delle apparecchiature elettriche.</p> <p>Verifica, con congruo anticipo prima di ogni avvenimento, del regolare funzionamento della illuminazione di emergenza; verifica semestrale dell'autonomia funzionale degli stessi impianti, come da disposizione dell'ufficio tecnologico comunale.</p> <p>Prova delle protezioni (tasto prova di interruttori differenziali) a cadenza mensile e comunicazione a Ufficio tecnologico comunale in caso di malfunzionamento.</p> <p>Tempestiva comunicazione di danni o guasti all'impianto elettrico (con eventuale regolare denuncia) agli uffici comunali competenti (sport e unità operativa tecnologica).</p> <p>Regolare e costante compilazione e tenuta dei registri dei controlli impianti di emergenza e sicurezza in idonei locali facilmente accessibili in caso di controlli da parte degli incaricati degli uffici comunali competenti, nonché delle Autorità competenti.</p>	Gestore
Impianto antincendio	Periodica	<p>Ai sensi dell'Allegato VI del DM 10 marzo 1998, costante e regolare sorveglianza sulle misure di protezione antincendio previste:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per garantire il sicuro utilizzo delle vie d'uscita;</li> <li>- per l'estinzione degli incendi (estintori; idranti);</li> <li>- per la rivelazione e l'allarme in caso di incendio.</li> </ul> <p>Come sorveglianza si intende effettuare un controllo visivo atto a verificare che le attrezzature e gli impianti antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano facilmente accessibili e non presentino danni materiali accertabili tramite esame visivo. Detta sorveglianza può essere effettuata dal personale normalmente presente nelle aree protette dopo aver ricevuto adeguate istruzioni.</p> <p>Sorvegliare tutte quelle parti destinate a vie d'uscita, quali passaggi, corridoi, porte, scale al fine di assicurare che siano libere da ostruzioni che possano comprometterne il sicuro utilizzo in caso di esodo.</p> <p>Garantire l'applicazione del piano della sicurezza — qualora richiesto dalla normativa — individuando le relative figure dei responsabili.</p> <p>Tenere i registri dei controlli impianti di emergenza in locali idonei facilmente accessibili in caso di controlli anche degli incaricati degli uffici comunali competenti, uno per ogni sito delle attività soggette alla prevenzione incendi; curarne l'aggiornamento e renderli disponibili in occasione dei controlli delle Autorità competenti.</p>	Gestore

Intervento Previsto	Tempistica Intervento	Modalità Operative e Indicazioni Tecniche	Competenza
Impianti di sicurezza	A scadenza	Richiesta all'ARPA competente (o ad altro organismo abilitato) per le verifiche degli impianti di messa a terra e dell'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche (se presente) e conservazione dei verbali rilasciati.	Comune
Impianti antincendio	Semestrale	Verifica degli idranti e degli estintori	Comune
Impianti di emergenza e sicurezza	A scadenza	Dichiarazioni di conformità degli impianti e relativa certificazione antincendio	Comune

## IMPIANTI TERMICI

Intervento Previsto	Tempistica a Intervento	Modalità Operative e Indicazioni Tecniche	Competenza
Impianti riscaldamento e acqua calda sanitaria Impianto riscaldamento e acqua calda sanitaria	Secondo necessità	Manutenzione ordinaria e straordinaria delle centrali termiche e delle reti di distribuzione del calore e dell'acqua calda sanitaria, nonché conduzione della centrale termica.	Comune
	Periodico	Verifica della funzionalità del riscaldamento e dell'erogazione dell'acqua calda sanitaria, con un margine temporale adeguato prima dello svolgimento delle attività in programma presso l'impianto. In caso di malfunzionamenti, tempestiva segnalazione del problema al personale comunale o all'impresa appaltatrice del servizio, secondo le indicazioni fornite dal competente ufficio comunale. .	Gestore

## IL DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO (DAE)

Intervento Previsto	Tempistica Intervento	Modalità Operative e Indicazioni Tecniche	Competenza
Installazione DAE presso l'impianto	Necessario a inizio convenzione	Installazione DAE regolarmente funzionante, con registrazione sul portale online: <a href="https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sanita/accesso-ai-servizi-sanitari/servizi-emergenza-urgenza">https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sanita/accesso-ai-servizi-sanitari/servizi-emergenza-urgenza</a> Regolare e costante compilazione e tenuta dei registri dei controlli manutenzione DAE	Gestore
Manutenzione DAE	Secondo necessità	Verifica costante del funzionamento di tutte le parti del DAE (sostituzione batterie, piastre ecc..) a scadenza	Gestore

## ALLEGATO "C"

### Modulo annuale di valutazione impianto

Stato generale dell'impianto:

Gravemente insufficiente	Insufficiente	Sufficiente	Buono	Molto Buono
1	2	3	4	5

Note / motivazione: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Stato del terreno di gioco (campo principale):

Gravemente insufficiente	Insufficiente	Sufficiente	Buono	Molto Buono
1	2	3	4	5

Note / motivazione: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Stato del terreno di gioco (campo secondario):

Gravemente insufficiente	Insufficiente	Sufficiente	Buono	Molto Buono
1	2	3	4	5

Note / motivazione: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Livello di pulizia dei campi gioco e delle aree pertinenziali:

Gravemente insufficiente	Insufficiente	Sufficiente	Buono	Molto Buono
1	2	3	4	5

Note / motivazione: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Livello di pulizia degli spogliatoi / servizi igienici:

Gravemente insufficiente	Insufficiente	Sufficiente	Buono	Molto Buono
1	2	3	4	5

Note / motivazione: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Presenza di attività collaterali – livello di cura e pulizia generale delle stesse:

Gravemente insufficiente	Insufficiente	Sufficiente	Buono	Molto Buono
1	2	3	4	5

Note / motivazione: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Tenuta dei registri antincendio e DAE e altri adempimenti inerenti la sicurezza:

Gravemente insufficiente	Insufficiente	Sufficiente	Buono	Molto Buono
1	2	3	4	5

Note / motivazione: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**PUNTEGGIO MEDIO OTTENUTO:** \_\_\_\_\_

**PRESCRIZIONI:** \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



➤ Il **rendiconto della gestione** dell'impianto si riassume nei seguenti elementi:

<b>ENTRATE</b>	
Corrispettivi erogati dal Comune	€         .
Contributi erogati da enti pubblici [Comune, Provincia, Regione, Stato] per le attività comprese nella convenzione	€         .
Proventi derivanti dalla gestione delle attività economiche collaterali relative all'impianto in concessione (specificare quali)	€         .
Proventi derivanti dalla gestione di impianti sportivi	€         .
Proventi derivanti da pubblicità affisse nell'impianto	€         .
Altro (specificare):	€         .
Altro (specificare):	€         .
Altro (specificare):	€         .
<b>Totale entrate</b>	€         .
<b>SPESE</b>	
Personale e manodopera per attività comprese nella convenzione (custodia, pulizia, manutenzioni)	€         .
Beni di consumo e materiali per pulizia	€         .
Acquisto di macchinari e attrezzature necessari nell'impianto	€         .
Quota annuale di ammortamento macchinari e attrezzature	€         .
Manutenzioni di macchinari e attrezzature	
Spese per acquisto carburante per mezzi utilizzati per sfalcio erba	€         .
Spese per acquisto di sementi, fertilizzanti e altri prodotti per la cura degli impianti sportivi	
Manutenzioni ordinarie ai fabbricati e agli impianti tecnologici	
Spese derivanti dalle gestione delle attività economiche collaterali	€         .
Spese di compartecipazione alle utenze	€         .
Canone di locazione dell'impianto	€         .
Assicurazione relativa alla gestione dell'impianto	€         .
Altro (specificare):	€         .
Altro (specificare):	€         .
Altro (specificare):	€         .
<b>Totale spese</b>	€         .
<b>SALDO DELLA GESTIONE</b> (entrate - spese)	€         .

➤ Il **rendiconto dell'attività sportiva e agonistica** – allegare Bilancio annuale dell'associazione / società sportiva approvato dall'Assemblea dei Soci o da altro organo indicato nello Statuto;

➤ Rassegna inoltre la seguente **relazione illustrativa** relativa all'andamento dell'impianto:

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

**Stato dell'impianto affidato in gestione** (attività di pulizia, custodia e cura dell'impianto, interventi svolti sui campi da gioco, principali manutenzioni effettuate, eventuali problematiche emerse ...):

---

---

---

---

---

---

---

---

**Modifiche intervenute in corso d'anno rispetto alla consistenza dei beni immobili o mobili come riportati nell'allegato "A" della convenzione:** \_\_\_\_\_

---

---

---

---

---

---

**Andamento dell'attività sportiva e agonistica** (partecipazione a campionati, settore giovanile, manifestazioni ed eventi...) **e delle altre attività** (sociali, culturali, aggregative) **svolte nell'impianto nel periodo di riferimento:**

---

---

---

---

---

**Eventuali suggerimenti:** \_\_\_\_\_

---

---

---

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità penali assunte, ai sensi dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara:

- ✓ di aver compilato la presente dichiarazione e che quanto in essa espresso è vero ed è documentabile su richiesta delle amministrazioni competenti.
- ✓ di essere a conoscenza che, nel caso di corresponsione del beneficio, si applica l'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 s.m.i. in materia di controllo di veridicità delle informazioni fornite.

Il dichiarante

Cuneo, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
***Firma di autocertificazione (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda all'impiegato comunale***

**N.B.:** Nel caso in cui la domanda venga presentata da altra persona, la stessa dovrà allegare all'istanza una fotocopia del documento d'identità del firmatario.

Art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 «Norme penali»

- 1) Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
- 2) L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
- 3) Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.